

**Ai gentili clienti
Loro sedi**

Controlli INPS: se gli sgravi non spettano è meglio procedere con autodenuncia

Premessa

Come noto, **nel periodo 2015-2016 si sono susseguiti alcuni interventi agevolativi sulle assunzioni a tempo indeterminato**. Mentre nel corso del 2015 veniva previsto uno sgravio pari al 100% dei contributi per un triennio, a partire dal 2016 lo sgravio viene riconosciuto nel limite del 40% in 24 mesi. **L'INPS, con messaggio n. 2815/2016 ha fornito alcuni dettagli sui controlli che a breve verranno attivati, specificando che saranno oggetto di interesse, nel corso delle verifiche, le seguenti ipotesi:**

- **risoluzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato preordinata alla riassunzione agevolata, decorsi sei mesi dalla risoluzione medesima**, da parte dello stesso datore di lavoro o da parte di datore di lavoro riconducibile al primo;
- **assunzione/conversione agevolata effettuata nell'ambito di unità produttiva interessata da provvedimenti di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga.**

Viene, inoltre, specificato che il regime sanzionatorio cambia sensibilmente a seconda che si tratti di un'ipotesi di omissione contributiva o evasione contributiva: **mentre nel primo caso le sanzioni applicabili ammontano dal 5,5% al 40%, nella più grave ipotesi di evasione contributiva la sanzione passa dal 30 al 60%.**

L'INPS, altresì, ha segnalato che **nelle ipotesi di autodenuncia** (prima dei controlli e comunque entro 12 mesi dalla scadenza del pagamento) **i datori di lavoro potranno beneficiare del trattamento sanzionatorio meno pesante** (ovvero quello riservato alle omissioni contributive).

L'agevolazione in breve

Con la **legge di stabilità per il 2016** (Art. 1 commi 178, 179, 180 e 181 legge n. 208 del 28.12.2015), il legislatore ha previsto la **riproposizione per il 2015 dell'agevolazione a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori a tempo indeterminato**, originariamente introdotta con la legge n. 190/2014. Con la legge di stabilità per il 2016, in ogni caso, **viene prevista una riduzione dell'incentivo**, che verrà concesso solamente **nel limite di un biennio dall'assunzione e per il 40% dei contributi a carico del datore di lavoro**. Nella forma agevolativa precedente, invece, **l'agevolazione ammontava al 100% dei contributi per un triennio**. Fatta eccezione per tale aspetto, la disciplina delle due agevolazioni è molto simile.

RAPPORTI AMMESSI

I due interventi legislativi riconoscono, per le **assunzioni con contratto a tempo indeterminato** (anche a tempo parziale) **operate nel 2015-2016**, uno sgravio contributivo totale/parziale. Con riferimento all'ambito di applicazione dello sgravio si segnala che **ne rimangono esclusi i soggetti assunti con contratti di apprendistato** (che possono beneficiare di un'analogia agevolazione), **con contratto di lavoro domestico e con contratto di lavoro intermittente** (anche nell'ipotesi di **assunzione a tempo indeterminato con indennità di disponibilità**). **Si devono considerare ammessi all'agevolazione:**

- il **personale dirigente** assunto con contratto a tempo indeterminato;
- **le assunzioni a tempo indeterminato a scopo somministrazione.**

RAPPORTI AMMESSI ED ESCLUSI

Apprendistato	Il datore di lavoro non può accedere all'agevolazione qualora assuma il lavoratore con contratto di apprendistato . Pur trattandosi di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'istituto fruisce già di una specifico agevolazione contributiva , non cumulabile con quella in commento. Si deve segnalare, inoltre, che l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di un lavoratore che rivestiva la qualifica di apprendista nei sei mesi precedenti all'assunzione non può essere soggetta all'agevolazione : trattandosi di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il contratto di apprendistato preclude l'applicazione dell'agevolazione.
Assunzione part time	Nel caso di assunzione di lavoratore a tempo indeterminato parziale , il datore di lavoro può fruire dell'agevolazione stante il fatto che il massimale deve essere riproporzionato all'orario del lavoratore .
Lavoratori a chiamata	L'INPS ha precisato che visto il carattere saltuario e discontinuo che caratterizza il lavoro a chiamata , il rapporto di lavoro non può fruire dell'agevolazione , anche qualora venga stipulato un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato con indennità di disponibilità. Al contrario, qualora il datore di lavoro abbia assunto un lavoratore intermittente ed intenda assumerlo con contratto di lavoro a tempo indeterminato (inteso non intermittente), il precedente rapporto non preclude l'applicazione dell'agevolazione . Quindi, se ho alle dipendenze un lavoratore intermittente a tempo indeterminato e decido di assumerlo a tempo indeterminato nel periodo 2016, posso accedere all'agevolazione.
Trasformazione	In riferimento alla trasformazione di un precedente rapporto a termine , si

	segnala che l'INPS ha colmato la lacuna lasciata dal legislatore ammettendo all'agevolazione anche le trasformazioni del rapporto a tempo indeterminato . Quindi, il datore di lavoro che ha alle dipendenze un lavoratore a termine e decide di assumerlo nel corso del 2016 tramite trasformazione a tempo indeterminato può accedere all'agevolazione.
Assunzione e obbligo	In riferimento alle assunzioni avvenute in presenza di un preesistente obbligo si deve specificare che nonostante la riforma del lavoro ritenga l'ipotesi non ammissibile ad incentivi , l'INPS ha ritenuto di poter ammettere anche tale ipotesi proprio per favorire nel maggior grado possibile l'assunzione del lavoratore con un rapporto stabile . Quindi, in deroga alle ordinarie disposizioni di legge il datore di lavoro gravato dall'obbligo di assumere, può beneficiare in ogni caso dell'agevolazione introdotta dalla legge di stabilità.
Somministrazione	L' assunzione a scopo di somministrazione può essere ammessa all'agevolazione, qualora sia operata a tempo indeterminato . Al contrario, l'assunzione diretta del dipendente dall'utilizzatore preclude l'applicazione dell'agevolazione qualora nei sei mesi precedenti il dipendente sia stato utilizzato nel corso di una somministrazione a tempo indeterminato. Quindi, l'assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che ha già prestato la sua opera presso il datore di lavoro nella qualità di lavoratore somministrato, godendo dell'esonero contributivo in oggetto, fruisce dell'esonero contributivo triennale a condizione che il lavoratore medesimo non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso degli ultimi sei mesi presso qualsiasi datore di lavoro, ivi incluso il somministratore, e per il periodo residuo di utilizzo dell'esonero .
Personale dirigente	Secondo quanto stabilito dall'INPS, in assenza di una specifica preclusione in tal senso , e nonostante le ipotesi di recesso <i>ad nutum</i> previste in riferimento a tali lavoratori, l'agevolazione si può applicare anche in riferimento all'assunzione di personale dirigente .
Lavoro domestico	L'INPS ha confermato che in riferimento al lavoro domestico non si può applicare l'agevolazione , così come previsto originariamente anche dalla legge n. 190/2014.

Viene inoltre ammessa la possibilità di agevolare le assunzioni tramite trasformazione di un precedente rapporto a tempo determinato.

**AGEVOLAZIONI
SULLE
ASSUNZIONI**

RAPPORTI AMMESSI:

- assunzione con contratto a tempo indeterminato da parte di datori di lavoro privati.
- assunzione a tempo indeterminato di personale dirigenziale.
- assunzione di lavoratori soci di cooperativa di lavoro.
- assunzione a tempo indeterminato a scopo somministrazione.
- assunzione a tempo indeterminato con contratto di lavoro ripartito.

RAPPORTI ESCLUSI

- contratti di lavoro intermittente a tempo indeterminato.
- contratti di apprendistato.
- contratto di lavoro domestico.

RAPPORTI ESCLUSI

Con riferimento ai **rapporti esclusi**, si propone il seguente **schema riepilogativo** delle condizioni ostative alla concessione dell'agevolazione:

SCHEMA RIEPILOGATIVO CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE

Settore agricolo

Sono **escluse** dall'agevolazione le seguenti **ipotesi**:

- lavoratori che risultano occupati a tempo indeterminato nel 2015 (come chiarito dalla circolare INPS, anche con contratto di apprendistato o assunzione a scopo di somministrazione);
- lavoratori che risultano occupati a tempo determinato nel 2015 per un periodo non inferiore a 250 giornate lavorative.

Settore non agricolo

Sono **esclusi** dall'agevolazione le seguenti **ipotesi**:

- lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- il beneficio è già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato (**attenzione! anche con riferimento alla precedente agevolazione di cui alla legge n. 190/2014**);
- assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore.

Requisiti previsti dalla riforma del lavoro

- il datore di lavoro ovvero l'utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui l'assunzione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti.
- l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Detta condizione di esclusione si applica anche all'utilizzatore del lavoratore somministrato. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell'arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione con l'utilizzatore, per la nuova assunzione il datore di lavoro (agenzia di somministrazione) non può fruire dell'esonero contributivo triennale.
- inoltro della comunicazione telematica obbligatoria, di cui al d.m. 30.10.2007 (Unilav, Unisomm, ecc.), inerente l'assunzione, risulta effettuata decorsi i termini di legge. Si ricorda che, in tal caso, la perdita dell'esonero attiene al periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell'inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria

Requisiti ordinamento

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro. Al riguardo, si tratta delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o

aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

I controlli e le sanzioni

Secondo quanto chiarito, **le fattispecie oggetto di controllo sono riferite a:**

- **risoluzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato** preordinata alla riassunzione agevolata, decorsi **sei mesi dalla risoluzione medesima**, da parte dello stesso datore di lavoro o da parte di datore di lavoro riconducibile al primo;
- **assunzione/conversione agevolata effettuata nell'ambito di unità produttiva interessata da provvedimenti di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga.**

In aggiunta a tali situazioni, **tramite l'incrocio delle informazioni presenti nelle banche dati UNIEMENS e UNILAV**, sono state individuate ulteriori posizioni aziendali che hanno beneficiato dell'esonero contributivo in relazione a lavoratori per i quali **esisteva un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti la data di assunzione e/o in presenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso lo stesso datore di lavoro richiedente l'incentivo ovvero con società da questi controllate e/o collegate nel periodo dal 01.10.2014 al 31.12.2014.**

OSSERVA

Si segnala che nell'ipotesi in cui l'azienda provveda a "**rettificare**" la **documentazione presente in archivio, anche attraverso la produzione in sede di contraddittorio di idonea documentazione atta a modificare eventuali errori presenti nei flussi** (ad esempio produca il LUL per dimostrare la data effettiva di inizio dell'attività lavorativa nei casi di discordanza tra la data presente in UNIEMENS e quella presente in UNILAV), il funzionario Inps, nel riscontro della sussistenza o meno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il godimento dell'esonero, deve porre **l'attenzione alle violazioni di natura sostanziale, tenendo conto che lo spirito della norma in argomento, giova ricordarlo, è quello di promuovere e favorire forme di occupazione stabile attraverso la massima diffusione del contratto a tempo indeterminato.**

Qualora non ci sia alcun riscontro da parte dell'azienda contattata ovvero in tutti i casi in cui non ricorrano le condizioni per il riconoscimento dei benefici di cui si tratta, **l'INPS provvederà all'invio dell'apposita diffida di pagamento con la quale si provvede a richiedere la contribuzione non versata e le relative sanzioni civili.**

Relativamente **al regime sanzionatorio** applicato si specifica che:

- nelle ipotesi di **evasione contributiva** si applica una sanzione dal **30% al 60%** dei **contributi non versati** (si riferisce alle ipotesi di precedente rapporto di lavoro con la stessa azienda o con società controllate o collegate);
- nelle ipotesi di **omissione contributiva** (impiego nei sei mesi precedenti presso qualsiasi altro datore di lavoro) **le sanzioni vanno dal 5,5% al 40%**.

Per **favorire l'autoregolazione**, l'INPS segnala che le ipotesi di **evasione contributiva possono accedere al trattamento sanzionatorio dal 5,5% al 40%** nel caso in cui i datori di lavoro **provvedano ad autodenunciarsi prima dell'avvio della verifica**, a condizione che l'autodenuncia **intervenga prima di 12 mesi dalla scadenza del pagamento**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO